

IMPOSTE SUL REDDITO

Le spese universitarie all'estero tracciate

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL Seminario di specializzazione

LE INDAGINI FINANZIARIE E GLI ACCERTAMENTI BANCARI

[Scopri di più >](#)



L'inizio del **percorso universitario all'estero** comporta il sostenimento di costi in parte detraibili dall'imposta lorda. Analizziamo la possibilità di recuperare queste spese.

La detrazione spetta, nella **misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza** di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o **stranieri** secondo l'[articolo 15, comma 1, lett. e\), Tuir](#).

La detrazione spetta sulle spese sostenute:

- per **tasse di immatricolazione ed iscrizione**,
- per la “**ricognizione**” (diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e consente di **riattivare la carriera** pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relativa ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione),
- **soprattasse per esami di profitto e laurea**,
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**, eventualmente previsti dalla facoltà in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria,
- la **frequenza dei tirocini formativi** attivi per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Non spetta la detrazione invece per le spese relative all’acquisto di **libri scolastici, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio** necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Per le spese di frequenza di corsi universitari all'estero, ai fini della detrazione, occorre fare

riferimento **all'importo massimo** stabilito per la frequenza di corsi di istruzione, appartenenti alla medesima area disciplinare, nella **zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale**.

Nella tabella stabilita con [**D.M. 19.12.2019**](#) gli importi sono distinti per **area disciplinare** ed i **raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare** sono indicati nell'allegato al decreto del Miur citato.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	3.700	2.900	1.800
Sanitaria	2.600	2.200	1.600
Scientifico-tecnologica	3.500	2.400	1.600
Umanistico-sociale	2.800	2.300	1.500

In questo modo due studenti di medicina italiani iscritti all'università di Liverpool avranno **due diversi limiti di spesa** se hanno il domicilio fiscale ad esempio a Venezia e a Roma: il primo avrà il limite di 3.700 euro mentre il secondo di 2.900 euro.

Non spetta la detrazione per i contributi pagati all'università pubblica relativamente al **riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero**.

Con la [**risposta 302/E/2019**](#) l'Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di inserire il costo di iscrizione affrontato con il ricorso al **"prestito d'onore" contratto con il governo inglese**.

Il **rimborso** del prestito è **effettuato a favore di un ente diverso dall'Università** e questa circostanza escluderebbe la possibilità di ricondurre le spese tra quelle detraibili ai sensi dell'[**articolo 15, comma 1, lettera e\), Tuir**](#) non essendo assimilabile ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.

Relativamente all'**alloggiamento dello studente**, è possibile detrarre dall'imposta londa il 19% dei canoni derivanti dai **contratti di locazione** stipulati o rinnovati ai sensi della [**L. 431/1998**](#), dei canoni relativi ai **contratti di ospitalità**, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un **importo non superiore a 2.633 euro**, ai sensi dell'[**articolo 15, comma 1, lett. i-sexies\) e lett. i-sexies.01, Tuir**](#).

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, **distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri** e comunque in una provincia diversa.

La detrazione spetta, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti, a studenti iscritti ad un corso di laurea presso **un'università situata fuori dal territorio nazionale** purché sia **ubicata in uno degli stati dell'Unione europea**, ovvero in uno degli **Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo**.

La detrazione del canone è subordinata alla sola **stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione** e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli *"enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative"*.

Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell'ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia **rilasciata un'attestazione** dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa ([**circolare 19/E/2020**](#)).

La **detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere recuperata**. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un **familiare** di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'[**articolo 12, comma 2, Tuir**](#), la detrazione compete al familiare entro i limiti di spesa.

A decorrere dall'anno di imposta 2020, la detrazione del 19% ai fini Irpef degli oneri indicati nell'[**articolo 15 Tuir**](#) ed in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con **modalità di pagamento tracciabili** ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all'[**articolo 23 D.Lgs. 241/1997**](#) (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).